

I LIVIDI DEI MINORENNI SPARRING PARTNERS DI CHATGPT E L'ETÀ MINIMA PER ATTIVARE IL SERVIZIO IN ITALIA

Di Salvatore Orlando

| 3

OpenAI ha riaperto il servizio ChatGPT in Italia ritenendo di aver assolto alle richieste del Garante italiano per la protezione dei dati personali, il quale, a sua volta, con comunicato del 28 aprile 2023 ha espresso soddisfazione per “*i passi in avanti*” compiuti da OpenAI, pur dichiarando che proseguirà nella sua istruttoria e nel lavoro con l'apposita task force costituita in seno allo *European Data Protection Board* con le altre Autorità privacy europee.

Le misure richieste dal nostro Garante riguardano, tra gli altri aspetti, l'addestramento degli algoritmi di ChatGPT e l'età degli utenti. Quanto al primo, OpenAI ha ora previsto una procedura per consentire agli utenti di disabilitare l'addestramento. Quanto al secondo, OpenAI dichiara che il servizio non è diretto ai bambini di età inferiore a 13 anni e che per i minori tra i 13 e i 17 anni esso è disponibile solo con il consenso da parte di (un ?) “*parent or guardian*”.

Le procedure di implementazione dovranno essere giudicate in concreto, stabilendo anche se le interfacce siano o meno fuorvianti. Al momento, a nostro avviso, lo sono. Mi riferisco in particolare: (i) alla difficoltà di reperimento della privacy policy per l'utente, in quanto essa non è accessibile dalla pagina in cui si chatta; (ii) non è immediatamente visibile la funzione per disattivare l'addestramento degli algoritmi, in quanto essa non è immediatamente visibile nella pagina in cui si chatta. Soltanto se si conosce già il percorso, bisogna cliccare sul nome dell'utente, poi cliccare sulla funzione *settings*, poi cliccare sulla funzione *show* vicino alla scritta *data controls*, e solo allora apparirà la funzione per disabilitare l'addestramento. In alternativa, bisogna compilare un apposito modulo, la cui presentazione contiene una serie di dichiarazioni chiaramente preordinate a scoraggiare questa operazione; (iii) nella pagina in cui si chatta, lo spazio dedicato all'utente per scrivere, consistente in una barra con l'invito “*send a message*” è di default di colore bianco, ma diventa di colore nero quando si è disabilitato

l'addestramento degli algoritmi. Si tratta in tutti e tre i casi di c.d. *deceptive design* (o *dark*) *patterns*, che, come noto, sono vietati. E, per inciso, non affrontiamo qui la questione della lingua.

Ma indipendentemente dal giudizio sulla conformità delle misure richieste e di quelle ottenute al regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali (il GDPR), riteniamo che le misure in questione - anche laddove fossero tutte doverose ai sensi del GDPR e fossero anche adottate tutte in modo leale - non sarebbero in ogni caso idonee al rispetto del diritto italiano dei contratti, perché gli utenti del servizio ChatGPT sono contraenti, e devono dunque avere sempre almeno 18 anni.

Vediamo meglio. Al di là della formula a pagamento “*plus*” (per la quale gli utenti devono essere necessariamente maggiorenni), la formula base prevista da OpenAI contempla che l'utente non paga in denaro (ossia riceve “*gratis*” il servizio) ma al contempo Open AI riceve dall'utente senza pagarla in denaro (“*gratis*”) un altro servizio prestatogli dall'utente, consistente nell'allenamento degli algoritmi di ChatGPT. L'allenamento è prestato dall'utente a OpenAI tutte le volte che egli utilizza il servizio, per il solo fatto di dialogare (“*chattare*”) con il sistema di IA.

Per OpenAI, l'addestramento degli algoritmi ha senz'altro un valore economico. Prima di lanciare ChatGPT sul mercato, OpenAI ha fatto allenare gli algoritmi di ChatGPT da persone pagate per questo.

Adesso OpenAI non paga più. Più precisamente, non paga in denaro gli utenti, ma li retribuisce “*in natura*”, attraverso il servizio (e si fa addirittura pagare, con la formula “*plus*” grazie ad algoritmi addestrati gratuitamente dagli utenti della formula base).

Anche il servizio ricevuto dall'utente è suscettibile di valutazione economica, a ciò non ostando che esso possa corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale dell'utente.

Ne viene che quello tra l'utente e OpenAI è, per il diritto italiano, senz'altro un contratto atipico che



potremmo chiamare “*contratto di utenza-Allenamento*”.

In inglese, con terminologia pugilistica – e anche realistica per certe platee di utenti incapaci di non procurarsi lividi nell’allenamento – lo potremmo chiamare “*User-Sparring Agreement*” o, più sobriamente, “*User-Training Agreement*”.

A negare la conclusione sulla necessaria maggiore età dell’utente, non potrebbe sostenersi che si tratta di un contratto di quelli di quotidiana esperienza e di scarsa rilevanza per la conclusione dei quali si ammette generalmente la capacità dei minori.

Ed infatti, deve ritenersi che si tratti, al contrario, di un contratto di rilevante importanza, il cui oggetto, per sua natura, comporta rischi rilevanti per i rapporti di educazione ed istruzione dei minori con i genitori, i tutori e gli insegnanti. Per questi ultimi, la diffusione di ChatGPT costituisce un ostacolo all’assolvimento dei loro obblighi preordinati alla formazione di un’autonoma capacità critica e costruttiva dei minori. I lividi di cui stiamo parlando sono di questo tipo: lacune e deficit di formazione di una capacità critica indispensabile per la crescita, lo sviluppo e l’impiego di facoltà intellettuali necessarie per operazioni come la redazione di riassunti e di composizioni creative in modo autonomo. Guardando alle generazioni future, si tratta di non ostacolare la formazione e lo sviluppo di capacità necessarie affinché i minori, una volta adulti, possano utilizzare proficuamente - senza farvi supino affidamento – gli *output* di sistemi di IA del tipo di ChatGPT.

Nemmeno varrebbe osservare che OpenAI ha da ultimo previsto che gli utenti possano chiedere la disabilitazione dell’addestramento degli algoritmi: il contratto rimane tale anche in questo caso (*User Agreement*) e i lividi per i minori sono identici.

Né infine potrebbe obiettarsi che OpenAI ha dichiarato che i minori tra 13 e i 17 anni possono utilizzare il servizio solo dietro consenso di (un?) *parent or guardian*: queste misure non possono comportare la disapplicazione del diritto italiano dei contratti. Ed infatti, indipendentemente dalla conformità della richiesta e dell’ottenimento di simili misure al GDPR (questione che non occupa approfondire in questa sede) la salvezza del diritto italiano dei contratti sul punto della validità, formazione ed efficacia dei contratti rispetto ai minori è espressamente sancita dallo stesso art. 8, par. 3 GDPR: “*Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore*”.

Al di là dell’ulteriore questione, che non possiamo qui approfondire nel dettaglio, sulla meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti attraverso questo sistema dai contraenti - che non sembra potersi negare generalmente, se non (a cagione dei motivi detti) relativamente alla contrarietà di tale contratto agli interessi all’educazione e all’istruzione dei minori - ne consegue che l’utente debba avere per il diritto italiano almeno 18 anni di età.

Piuttosto, il Governo e il Parlamento italiano potrebbero intervenire per far chiaro che contratti di questo tipo non sono di scarsa rilevanza, che essi sono contrari all’interesse all’istruzione e all’educazione dei minori, e per approntare efficaci misure di contrasto alla diffusione dell’utenza minorile, ravvisandosi, effettivamente, motivi di urgenza.

È ben possibile rendere per tutti utile e profittevole l’uso di sistemi di IA del tipo di ChatGPT evitando lividi ai minorenni.

